



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

Prot. [come da segnatura]

Treviso, [come da segnatura]

A: CONFINDUSTRIA VENETO EST
CVE@PEC.CONFINDUSTRIAVENESTT.IT

CAMERA DI COMMERCIO TV-BL
CCIAA@PEC.TB.CAMCOM.IT.IT

CONFAPI TREVISO
CONFAPITREVISO@PEC.IT

CONFARTIGIANATO TREVISO
INFO.TV@PEC.CONFARTIGIANATOTREVISO.IT

CONFAGRICOLTURA TREVISO
CONFAGRICOLTURATREVISO@CONFAGRICOLTURA.LEGALMAIL.IT

ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI TREVISO
ORDINE.TREVISO@ODCECTV.LEGALMAIL.IT

ASSOTIR VENETO
SEGRETERIAVENETO.SISTEMA@ASSOTIR.IT

OGGETTO: PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA DI BENI PRECEDENTEMENTE ESPORTATI. ISCRIZIONE NELL' ELENCO “*RET-RELIEF*” O “*E-COMMERCE RET RELIEF*”.

ADM è intervenuta per fornire chiarimenti, semplificare ed armonizzare alcuni aspetti procedurali connessi al riconoscimento delle semplificazioni previste per la reintroduzione in franchigia di merce precedentemente esportata, sia in ambito *Business to Business* (B2B) sia in ambito *Business to Consumer* (B2C), al fine di uniformare le due procedure - seppur mantenendo distinti i due elenchi ad oggi attivi (*Ret-Relief* ed *E-commerce Ret-Relief*)¹ - e di chiarire alcuni aspetti critici emersi in materia.

¹ Adottati con [D.D. 419205/RU del 19/11/2020](#) e con [D.D. 435445/RU del 30/11/2020](#)



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

In considerazione del fatto che le circolari n. 37 e n. 46 del 2020, che precedentemente trattavano l'argomento, sono da considerarsi superate, si forniscono qui di seguito le informazioni necessarie da seguire per l'ottenimento della semplificazione in parola, che risulta omogeneo sia per gli operatori che agiscono in ambiente *e-commerce* avvalendosi di piattaforme “*market-place*” (B2B), sia per quelli operanti nel settore manifatturiero e commerciale che promuovono i propri prodotti, anche avvalendosi del loro canale *web*, senza l'ausilio di intermediari telematici (B2C), ferma restando la differenza riguardante il numero minimo di 50 operazioni mensili - previsto solo per gli operatori che operano tramite “*market-place*” - e per la periodicità dei monitoraggi successivi - semestrale per B2B ed annuale per B2C -.

ISTANZA PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA

L'istanza va presentata all'Ufficio delle dogane, avvalendosi del formulario unico per entrambe le semplificazioni. (B2B e B2C) con il quale il richiedente dovrà attestare l'assenza dei carichi pendenti presso le Procure della Repubblica italiana e dichiarare sotto la propria responsabilità:

- il possesso, da parte dell'istante o del suo rappresentante indiretto, dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;
- il numero minimo mensile di reintroduzioni in franchigia (solo in caso di operatività tramite *market-place*);
- il possesso di un sistema di controllo interno che permetta di riscontrare agevolmente l'identità tra la merce uscita e quella successivamente reintrodotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;
- l'identità tra esportatore e soggetto che effettua la reintroduzione. Le operazioni possono essere effettuate dal soggetto che chiede la semplificazione procedurale o da un suo rappresentante indiretto;
- la tracciabilità di ogni singolo prodotto mediante un codice identificativo univoco;
- la possibilità di accedere, ai fini dei controlli a posteriori, al sistema di scritture contabili messe a disposizione dal soggetto richiedente;
- l'accessibilità, in caso di utilizzo delle piattaforme “*market-place*” (B2B), alle stesse garantita ai funzionari addetti ai controlli.

L'Ufficio delle Dogane competente è sempre quello del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente, anche qualora il soggetto si avvalga, per le operazioni di specie, di un rappresentante indiretto stabilito in un luogo differente.

ISTRUTTORIA E VERIFICA DEI REQUISITI

Ricevuta l'istanza e valutato che vi siano gli elementi per l'accettazione e per l'avvio dell'attività istruttoria e previo esame della completezza, da un punto di vista formale, delle dichiarazioni rese,



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

L'Ufficio procede alle attività di verifica, sia con analisi documentale che con attività di sopralluogo presso il soggetto richiedente che verrà effettuato entro il termine di 10 gg.²

Gli Uffici Centrali, ricevuta la relazione dell'ufficio sugli esiti delle attività di verifica svolte, iscrivono il soggetto autorizzato nei registri delle semplificazioni procedurali intervenendo anche sul Circuito Doganale di Controllo per abilitare il soggetto alle agevolazioni accordate.

Detta iscrizione ha validità annuale ed è soggetta a proroga qualora, nelle relazioni presentate a seguito dei monitoraggi periodici, l'Ufficio delle Dogane competente ne proponga il mantenimento.

Successivamente, verrà predisposto un disciplinare di servizio con il quale saranno dettagliati gli aspetti operativi posti a carico del soggetto iscritto e le modalità di esecuzione dei controlli a posteriori.

FORMALITÀ DICHIARATIVE PER LA REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA ORDINARIA E SEMPLIFICATA

Il Codice Doganale dell'Unione, all'art. 203, prevede che le merci non unionali precedentemente esportate come merci unionali possono essere esentate dai dazi all'importazione su richiesta della persona interessata.

Tale richiesta si ritiene assolta qualora le dichiarazioni doganali contengano lo specifico codice regime della Reintroduzione in franchigia.

A tal fine, tutte le operazioni della specie, siano esse ammesse alla procedura semplificata ovvero a quella ordinaria, saranno caratterizzate dalle seguenti codifiche nei “*data element*” che entreranno in vigore, per i nuovi tracciati H che potranno essere trasmessi in ambiente reale, **a partire dal prossimo 15 dicembre 2025**; si precisa che sino a tale data saranno utilizzati i *data element* attualmente in vigore:

- *data element* **11 09 001 000** (Regime doganale richiesto): inserire il codice 61 che identifica le operazioni di reimportazione con contemporanea immissione in consumo ed immissione in libera pratica di merci escluso il caso di cui al codice 63;
- *data element* **11 09 002 000** (Regime precedente): inserire il codice 10 che individua operazioni di “spedizione/esportazione definitiva”;

² inteso come il termine entro il quale l'Ufficio, ricevuta l'istanza e valutato che vi siano gli elementi per l'accettazione e l'avvio dell'attività istruttoria, garantisce l'effettuazione del sopralluogo presso il soggetto richiedente, per espletare i controlli finalizzati all'adozione della decisione.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

- *data element* **11 10 000 000** (Regime aggiuntivo): inserire il codice F01, che identifica “l’esenzione dai dazi all’importazione per merci in reintroduzione nei casi di reintroduzione in franchigia”;
- *data element* **12 01 001 000** (Documenti precedenti): dovrà essere valorizzata inserendo il numero della dichiarazione di esportazione riferita alle merci che si reintroducono;
- *data element* **12 02 000 000** (Informazioni supplementari): qualora le merci reintrodotte riferite ad un singolo siano collegate a più dichiarazioni di esportazione precedenti, sarà inserito in tale campo l’elenco delle dichiarazioni doganali ulteriori rispetto a quella indicata nel *data element* **12 01 001 000** (Documenti precedenti);
- *data element* **99 05 000 000** (Natura della transazione): valorizzata con il **codice 21** che attiene ad operazioni di “rispedizione di merci dopo la registrazione della transazione originaria”.

Nei casi in cui è necessario effettuare lo scarico di partite di merci, queste ultime devono essere indicate nel “*data element*” **12 01 001 000** (ad esempio numero di partita di temporanea custodia A3, l’MRN di una dichiarazione di transito; il riferimento ad un messaggio M2, ecc.). Il numero MRN della dichiarazione di esportazione deve essere indicato nel “*data element*” **12 03 001 000** nel sottocampo identificativo documento in corrispondenza del codice documento **32YY** (MRN della dichiarazione di esportazione da scaricare).

L’operatore ammesso all’utilizzo della procedura semplificata valorizzerà, inoltre, il codice “*data element*” relativo ai documenti giustificativi per evidenziare il suo diritto alla semplificazione procedurale e potrà così valorizzare in maniera semplificata anche il “*data element*” relativo ai documenti precedenti. Nel dettaglio:

- *data element* **12 01 001 000** (Documenti precedenti): l’operatore ammesso alla semplificazione potrà indicarne un solo documento di esportazione, non mancando di registrare all’interno delle scritture contabili l’abbinamento di ciascun singolo allo specifico documento di esportazione, in modo da permettere, in fase di controllo a posteriori, di riscontrare la corrispondenza tra la merce in reintroduzione con quella precedentemente esportata;
- *data element* **12 03 000 000** (Documento giustificativo): l’operatore ammesso all’utilizzo della procedura semplificata indicherà il numero dell’iscrizione nel registro delle semplificazioni preceduto dal codice documento **13AO**. A titolo di esempio, la stringa sarà così composta: **13AO X/202X RR**.

È importante ribadire che, per le operazioni di reintroduzione in franchigia di merce precedentemente esportata, non è ammesso l’utilizzo del Regime doganale 40 00 (immissione in libera pratica) associato a codici che prevedono l’esenzione dei dazi all’importazione.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

Le operazioni dichiarate per il regime doganale 61 10, sia in procedura ordinaria sia semplificata, possono essere non soggette all'applicazione dell'IVA all'importazione in virtù della presentazione di una dichiarazione d'intento o della richiesta di applicazione dell'art. 68, lett. d) del DPR 633/72.

La compilazione avverrà come segue:

- se esportatore abituale titolare di *plafond* spendibile al momento della presentazione della dichiarazione doganale, si può chiedere che non venga applicata l'IVA presentando dichiarazione di intento valorizzando il “*data element*” **12 03 000 000** utilizzando a seconda dei casi i codici documento **01DI - 03DI - 04DI - 05DI** ed indicando il codice tributo 406 nel “*data element*” **14 03 039 000**.
- se esportatore non abituale, si può richiedere la non applicazione dell'IVA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 203 del CDU e dell'art. 68, comma 1, lettera d) del D.P.R. 633/72 riportando nel “*data element*” **12 03 000 000** il codice **06D01** e nel “*data element*” **14 03 000 000**, dedicato alla liquidazione dei diritti, il codice IVA **B00** con aliquota pari a 0%.

Le attività di controllo ordinarie, sulle operazioni di reintroduzione in franchigia svolte dagli operatori iscritti nei registri delle semplificazioni, sono effettuate prevalentemente a posteriori mediante verifiche periodiche anche presso i soggetti autorizzati, i cui esiti saranno oggetto di verbalizzazione.

Si invitano i destinatari in indirizzo ad informare i propri iscritti del contenuto della presente nota.

IL DIRIGENTE dell'UFFICIO
Carlo COSENTINO
firmato digitalmente